Gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Peligno-Alto Sangro

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Regolamento Fognatura e Depurazione

ALLEGATO N. 3/C

Prescrizioni Tecniche per il servizio di smaltimento di rifiuti provenienti da fosse biologiche, pozzi neri e reti fognarie comunali

(*art. 110, comma 3 D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni*)

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto 3
Art. 2 Definizioni 3
Art. 3 Finalità 4
Art. 4 Definizione di utente del servizio 4
Art. 5 Responsabilità 4
Art. 6 Rispetto norme sui rifiuti 5
Art. 7 Autorizzazione allo scarico 5
Art. 8 Termini e modalità di esecuzione dei conferimenti 6
Art. 10 Tariffa 8
Art. 9 Controlli 8
Art. 10 Clausola risolutiva espressa 9
Art. 12 Norme di sicurezza 9

Art. 1 Oggetto

Il presente allegato al Regolamento Fognatura e Depurazione hanno per oggetto il servizio di trattamento e smaltimento dei soli rifiuti previsti art. 110, comma 3 D.L.vo n. 152 del 2006 e successive modificazioni presso gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane autorizzati che rispettino i limiti previsti all'articolo 101, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettere a), b) e c) sono considerati rifiuti ammessi al trattamento presso gli impianti di depurazione autorizzati al trattamento i seguenti:

a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;

b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche o assimilabili previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;

c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente tra i quali:

   - acque reflue di origine mista derivanti da operazioni di spurgo condotte e pozzetti di linea delle reti fognarie gestite dal Gestore;

- acque reflue di origine mista derivanti da operazioni di manutenzione provenienti da reti fognarie o da impianti di sollevamento e di depurazione affidati al gestore;
- materiali derivanti da impianti di depurazione comunale, affidati al Gestore, per i quali occorre effettuare specifici trattamenti;

Non sono, in ogni caso, ammessi rifiuti provenienti dal lavaggio di cassonetti stradali della nettezza urbana e rifiuti provenienti da canili o allevamenti di altri animali.

Art. 3 Finalità

Il servizio ha la finalità di assicurare, in via prioritaria, lo smaltimento dei rifiuti provenienti dall'attività di manutenzione delle reti fognarie gestite, delle fosse biologiche e dei pozzi neri pubblici e privati, dei materiali provenienti da impianti pubblici di trattamento acque reflue nell'Ambito Territoriale dell'ATO n. 3 Peligno - Alto Sangro.

Art. 4 Definizione di utente del servizio

Utente del servizio è considerato il titolare della Ditta o il Responsabile dell'Ente che recapita i rifiuti agli impianti di depurazione autorizzati al trattamento, previo ottenimento dell'Autorizzazione allo scarico.

Art. 5 Responsabilità

L'Utente resta responsabile sotto ogni profilo dello smaltimento dei rifiuti dei quali deve garantirne le caratteristiche e la provenienza esclusivamente civile; è pertanto tenuto ad accertare che i rifiuti conferiti all'impianto di depurazione non rientrino nella categoria dei "rifiuti speciali e/o tossici nocivi" per i quali vigono le norme di smaltimento dettate dalla vigente normativa in materia di rifiuti.

Sono ammessi conferimenti di rifiuti e/o materiali che rientrino esclusivamente nelle tipologie indicate al precedente art. 2.

Art. 6 Rispetto norme sui rifiuti

Come disposto dal comma 7, art. 110, D.lgs 152/06 e s.m.i., il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3 (a servizio insediamenti, installazioni o edifici isolati, che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori.

Art. 7 Autorizzazione allo scarico

L'utente che intenda conferire agli impianti autorizzati i rifiuti di cui al presente Allegato al Regolamento dovrà presentare a SACA Spa domanda di autorizzazione allo scarico, allegando la necessaria documentazione indicata nell'apposita modulistica, disponibile sul sito www.acqua.it e dimostrando altresì di essere in regola col pagamento della garanzia fidejussoria con beneficiario SACA Spa valida per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico, per l'importo di € 10.000,00 a garanzia dell'esatto adempimento delle disposizioni di legge e delle prescrizioni contenute nel presente Allegato 3C al Regolamento Fognatura e Depurazione "Prescrizioni tecniche per il servizio smaltimento dei rifiuti provenienti da fosse biologiche pozzi neri e reti fognarie comunali". L'autorizzazione allo scarico è subordinata al versamento di € 250,00 per diritti di istruttoria ed ha la validità di anni quattro; il rinnovo deve essere chiesto tassativamente entro un anno prima della scadenza. Ogni variazione

societaria deve essere comunicata tempestivamente alla SACA Spa pena la revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione rilasciata da SACA Spa dà diritto al trattamento di depurazione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla Provincia dell'Aquila, nei limiti consentiti dagli impianti di depurazione e compatibilmente con le possibilità operative dell'impianto e secondo i criteri, i metodi ed i tempi indicati dall'ufficio tecnico di SACA Spa, che si riserva di poter sospendere il servizio secondo le esigenze operative e manutentive del singolo impianto di depurazione.

Art. 8 Termini e modalità di esecuzione dei conferimenti

L'utente, per ogni operazione di conferimento di rifiuti all'impianto di depurazione (corrispondente ad un unico carico e unico produttore) dovrà:

a) prenotare lo scarico almeno 24 prima, inviando l'apposita scheda identificativa del rifiuto;
b) esibire copia dell'autorizzazione allo scarico su richiesta del personale addetto;
c) provvedere, in caso di assenza presso l'impianto di ricezione di dispositivi di pesatura, a propria cura e spese, ad effettuare, alla presenza di personale di SACA SpA o da essa autorizzato, le pesate presso una pesa, al fine di determinare con precisione le quantità conferite.
d) consegnare al responsabile dell'impianto il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'art. 193, d.lgs. n. 152/06, in tre copie, dal quale risulti inequivocabilmente la provenienza dei rifiuti;

e) in caso di conferimento di acque reflue assimilabili alle domestiche, consegnare al personale addetto all'impianto certificato di analisi che attesti il rispetto dei valori limite previsti nella tabella 3, per gli scarichi in fognatura, dell'Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo n. 152 del 2006 e successive modificazioni con attribuzione del relativo codice CER che dovrà essere compatibile con quelli per cui l'impianto è autorizzato al trattamento;

Lo scarico potrà avvenire esclusivamente negli impianti autorizzati e dovrà essere effettuato alla presenza e secondo le indicazioni del personale preposto.

Il Gestore si riserva, in funzione delle capacità dell'impianto gestito, di imporre particolari prescrizioni, anche di tipo qualitativo e temporale, al conferimento dei reflui.

Il conferimento può essere sospeso in qualunque momento da parte del Gestore, senza che ciò possa essere causa di richiesta di danni o quant'altro a tale titolo, nei seguenti casi:

a) disservizio dell'impianto di trattamento;
b) disposizione dell'autorità competente;
c) non conformità del campione alle acque conferite;
d) mancanza anche di uno dei requisiti previsto nel presente articolo.

Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di scarico, tutte le cautele necessarie, in relazione alle caratteristiche del carico, per evitare che tali operazioni siano causa di inconvenienti igienico-sanitari e/o ambientali. In particolare in caso di danni causati dalla fuoriuscita accidentale del prodotto saranno addebitate tutte le spese necessarie alla bonifica.

Art. 10 Tariffa

Nelle more della definizione da parte dell'Autorità d'Ambito, l'utente è tenuto al pagamento della tariffa fissata da SACA Spa in 0,030 €/Kg + IVA. I pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura. In caso mancato pagamento non verranno più consentiti conferimenti alla ditta autorizzata, nelle more della corresponsione delle somme dovute.

Art. 9 Controlli

Il Gestore si riserva di procedere preventivamente, ed anche successivamente al conferimento, alla verifica delle acque reflue al fine di accertare la conformità delle stesse a quanto dichiarato nel formulario di identificazione e al campione preliminare.

Il controllo verrà eseguito da personale della Società o incaricato dalla stessa che procederà al prelievo del campione direttamente dall'autobotte, prima che avvenga l'immissione delle acque nell'impianto.

In caso di controllo preventivo, il campione verrà verificato direttamente sull'impianto tramite controllo visivo (presenza di fasi oleose) e olfattivo (odore di idrocarburi e solventi) ovvero a mezzo di apposita strumentazione alla presenza del trasportatore.

Qualora il controllo rilevasse una palese non conformità del rifiuto conferito, il Gestore si riserva di respingere il carico, rifiutando il conferimento, dandone evidenza sul formulario nella parte riservata alle annotazioni.

In caso di controllo successivo, il campione, controfirmato dal trasportatore, verrà analizzato presso un laboratorio di fiducia del Gestore nel giorno e ora comunicati al trasportatore. Questi può richiedere

un'aliquota del campione prelevato e può presenziare alle attività di analisi o delegare persona di sua fiducia.

Nel caso in cui l'analisi accerti la non conformità delle acque a quanto riportato nel formulario di identificazione o al campione preliminare, il trasportatore sarà tenuto a versare al Gestore la somma di € 1.000,00 a titolo di penale, oltre alle spese per gli accertamenti analitici di laboratorio; nonchè gli eventuali danni all'impianto ed all'ambiente derivanti dall'immissione delle acque reflue conferite, risultate non conformi.

In tutti i casi di non conformità previsti dal presente articolo l'autorizzazione allo scarico sarà sospesa e nei casi più gravi revocata.

Art. 10 Clausola risolutiva espressa

Il Gestore dichiarerà la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all'autorità giudiziaria, nei seguenti casi:

a. ripetute violazioni da parte del trasportatore alle norme di cui alle presenti Prescrizioni Tecniche per il servizio di smaltimento di rifiuti provenienti da fosse biologiche, pozzi neri e reti fognarie comunali;

b. mancato pagamento delle fatture emesse;

c. mancato versamento, entro trenta giorni dalla comunicazione del Gestore, degli oneri a titolo di penale di cui al presente Regolamento

Art. 12 Norme di sicurezza

Il trasportatore dovrà rispettare tutte le norme in materia di sicurezza del lavoro, le prescrizioni del piano di sicurezza aziendale e del DUVRI per l'effettuazione delle operazioni di conferimento e non potrà procedere al conferimento se non avrà adempiuto a tutti gli obblighi di legge in materia

di sicurezza e prevenzione degli infortuni. Il personale del trasportatore dovrà essere munito di idonei DPI in mancanza dei quali il personale addetto vieterà l'esecuzione delle operazioni di scarico e rifiuterà il carico.